TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

ORDINE DI SERVIZIO 2 APRILE 2020

A PRESIDIO DELL'ECONOMIA LOCALE

Il Presidente della Seconda Sezione Civile

visti il Decreto Legge n. 9 del 2.3.2020, il Decreto Legge n. 11 dell'8.03.2020 e il Decreto Legge n.18 del 17.3.2020 che dettano misure urgenti per il contenimento del contagio del virus COVID-19 nel settore dell'amministrazione della giustizia;
considerata la necessità di temperare gli effetti economici oltremodo negativi innescati dall'emergenza sanitaria sulle procedure esecutive e concorsuali, la cui stasi pregiudica gli interessi di una platea estesa di professionisti, imprese e privati;
ritenuto che, nella drammaticità del momento, debba farsi necessariamente appello al senso di responsabilità dei professionisti a vario titolo incaricati nell'ambito delle procedure anzidette, affinché, in ossequio alle prescrizioni sanitarie vigenti e ricorrendo ove possibile al c.d. smart working, favoriscano l'accelerazione delle operazioni di riparto e di distribuzione delle liquidità delle procedure;
rilevato che, nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari, l'esigenza di speditezza nella redazione dei progetti di distribuzione debba essere coordinata in concreto con le difficoltà operative in cui versa la cancelleria, attualmente decimata nei ranghi, limitata a imprescindibili presidi e impossibilitata a gestire da remoto la trasmissione ai magistrati delle istanze di liquidazione di legali, delegati, custodi, esperti stimatori ed altresì ad effettuare le sollecite comunicazioni dei relativi provvedimenti;

dispone

che i curatori, liquidatori, commissari straordinari provvedano a tutti gli adempimenti possibili propedeutici ai riparti (es. derelizione di beni ormai non

liquidabili e di crediti non esigibili, attività liquidatorie non influenzate dall'emergenza sanitaria, rendiconti, istanze di liquidazione acconti/compensi)

dispone

che i curatori, liquidatori, commissari straordinari predispongano senza indugio, in tutte le procedure con liquidità superiori a €100.000,00, un riparto parziale delle somme giacenti, nel rispetto della previsione di cui all'art.113 I co.l.fall., salvo deroga per ipotesi peculiari già rappresentate o che saranno illustrate al Giudice Delegato, ovvero il riparto finale qualora lo stato della procedura lo consenta;

segnala

che i termini per l'opposizione al progetto di riparto di cui all'art.110 III co.l.fall. da intendersi attualmente sospesi, rincominceranno a decorrere *ex lege* il 16 aprile 2020;

dispone altresì

che i professionisti delegati alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari, predispongano, a mente dell'art.596 c.p.c., non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, i progetti di distribuzione anche parziale delle somme ricavate dalle vendite. Essendo l'emissione del decreto di trasferimento prodromica alla distribuzione – in ragione della necessità di tener conto delle spese per le cancellazioni dei gravami- ad integrazione di quanto previsto nell'ordine di servizio dell'11.3.2020 si prevede che il deposito delle bozze dei decreti di trasferimento avvenga unicamente in via telematica, allegando la bozza del decreto di trasferimento in formato .rtf ad una nota di deposito, e segnalando l'urgenza mediante l'apposito avviso previsto nel redattore (campanella), in maniera tale che la cancelleria provveda prima possibile alla ricezione dell'atto;

invita

i professionisti delegati nelle procedure esecutive ad agevolare la predisposizione dei progetti, curandosi di proporre nel progetto le seguenti liquidazioni: 1) compenso del delegato secondo le previsioni del DM n. 227 del 15/10/2015 e rimborso delle spese vive sostenute 2) compenso dei legali che partecipano utilmente alla distribuzione (ex art.95 c.p.c.) secondo i parametri forensi medi disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al DM n. 37 dell' 8/3/2018 e rimborso delle spese vive sostenute; 3) compenso del custode calcolato ex DM 80/2009 come tabella di calcolo inserita nel sito del Tribunale di Bergamo in home page nell'area

in basso a destra riservata alle procedure esecutive, modulistica per esperti stimatori e custodi, e al rimborso delle spese vive sostenute; 4) saldo del compenso per l'esperto stimatore calcolato come da tabella di calcolo inserita nella medesima area del sito sopra indicata.

precisa

che al momento del deposito del progetto il Giudice provvederà con timbro/visto apposto sul progetto a ratificare la liquidazione dei professionisti proposta nel progetto medesimo, restituendo eventualmente gli atti al delegato per una rettifica del progetto di distribuzione ove la liquidazione fosse difforme da quella proposta nel progetto;

invita

a tal fine legali, custodi ed esperti stimatori a farsi parti diligenti, trasmettendo direttamente ai delegati le proprie note spese, che successivamente i delegati provvederanno a depositare nel fascicolo telematico unitamente al progetto di distribuzione; legali, custodi ed esperti stimatori non dovranno quindi assolutamente, in questa fase emergenziale, depositare le istanze di liquidazioni in SIECIC per non aggravare ulteriormente il lavoro della cancelleria e così vanificare lo sforzo organizzativo per cui siamo, tutti insieme, chiamati a collaborare;

invita

tutti i professionisti, all'atto del deposito dei progetti di riparto nelle procedure concorsuali e dei progetti di distribuzione nelle procedure esecutive, a segnalare sempre l'urgenza utilizzando l'apposito avviso previsto nel redattore (campanella), in maniera tale che la cancelleria provveda prima possibile alla ricezione dell'atto.

Le presenti prescrizioni sono da considerarsi operative sino a nuovo ordine.

La cancelleria delle esecuzioni immobiliari nel momento in cui provvederà a scaricare l'evento progetto di distribuzione dovrà altresì creare ulteriori eventi sul medesimo deposito relativamente alle istanze di liquidazioni dei professionisti. Analogamente, nel momento in cui la cancelleria scaricherà il visto/timbro di liquidazione dei professionisti apposto sul progetto di distribuzione da parte del giudice, provvederà a creare gli eventi ulteriori riferiti ai decreti di liquidazione dei professionisti. Al giudice, per questo periodo, non dovranno essere poste in visione le istanze di liquidazione dei professionisti ma unicamente i progetti di distribuzione, a cui le istanze di liquidazione saranno allegate.

I termini assegnati dai delegati per le osservazioni ai progetti di distribuzione sono al momento sospesi e riprenderanno a decorrere solo a far tempo dal 16 aprile 2020.

E' disposta la comunicazione urgente del presente ordine di servizio al Presidente del Tribunale, a tutte le Cancellerie del Tribunale di Bergamo, ai magistrati anche onorari della Seconda Sezione, agli Ordini professionali degli avvocati, dottori commercialisti, notai, geometri, architetti, ingegneri.

E' disposta altresì pubblicazione urgente sul sito internet del Tribunale.

Bergamo, 2 aprile 2020

Il Presidente

dott.Laura De Simone